



Il Prefetto della Provincia di Milano

Fasc 12B2/2013-039960 Area I OSP

VISTE:

- la determinazione n. 13 in data 1 aprile 2025 con la quale l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato alla valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'individuazione di adeguate misure di rigore in merito all'incontro di calcio "Inter – Roma", valevole per il campionato nazionale di serie A, in programma il 27 aprile 2025 allo Stadio G. Meazza di Milano, invitando la Lega competente ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi;
- la determinazione n. 13 in data 2 aprile 2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con cui il citato Consesso, per il suddetto incontro di calcio, non potendosi escludere il rischio di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione della gara in argomento, ha chiesto al Prefetto di Milano, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma;

PRESO ATTO che con la citata determinazione n. 13 del 2 aprile 2024, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha evidenziato che:

- l'incontro di cui in premessa risulta connotato da elevati profili di rischio, sia per il conclamato gemellaggio della tifoseria interista con quella della Lazio, sia per un astio intrinseco tra le frange più oltranziste di Roma e Inter, costellato di episodi di violenza, in particolare a partire da quanto accaduto il 6 febbraio 2017, in occasione dell'incontro di calcio Inter - Roma tenutosi in quella data, quando prima dell'inizio dell'incontro le due tifoserie hanno cercato di venire allo scontro, evitato soltanto grazie all'intervento della forza pubblica ed in cui comunque è rimasto ferito personale della Polizia di Stato, in quanto attinto da schegge provocate da una ravvicinata esplosione di una bomba carta;
- il citato episodio ha ulteriormente esacerbato una antica e perdurante rivalità tra le due tifoserie e che anche nel corso dell'incontro disputato tra le due squadre solo alcuni mesi fa a Roma, lo scorso 20 ottobre 2024, si sono registrate gravi violenze all'interno dell'impianto sportivo, ove in particolare due tifosi romanisti avevano aggredito – seguendolo all'interno dei bagni dello Stadio Olimpico - un tifoso interista che aveva esultato per un goal della propria squadra;
- i concreti profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica correlati all'incontro calcistico in premessa vanno inoltre analizzati tenendo conto di quanto da ultimo accaduto in occasione dell'incontro "Lecce – Roma", disputatosi il 29 marzo scorso, allorquando nelle fasi antecedenti alla partita i tifosi della Roma decidevano deliberatamente di non recarsi al punto di captazione predisposto per la tifoseria ospite, al fine di garantire uno spostamento in sicurezza verso lo stadio ed invece si portavano nei pressi dell'impianto sportivo in corteo, transitando provocatoriamente nelle vicinanze dei luoghi di ritrovo della tifoseria leccese, cercando lo scontro, che effettivamente prendeva forma in un lancio di petardi,



Il Prefetto della Provincia di Milano

fumogeni, bottiglie di vetro e pietre, interrotto soltanto dall'intervento della forza pubblica, che diventava bersaglio di azioni ostili e violente da parte delle due fazioni, cagionando altresì il ferimento di operatori di polizia;

- alla luce di quanto rappresentato, che ha evidenziato la predisposizione al compimento di turbative da parte della tifoseria romanista, è dato ritenere altamente probabile che le frange ultras, tenuto conto dell'atavico astio con i *supporters* dell'Inter, possano assumere in concomitanza alla partita in premessa condotte gravemente pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase di movimentazione delle tifoserie medesime;

VISTA la nota del Questore di Milano in data 4 aprile 2025 con la quale, con riferimento ai sopra citati episodi ed alle indicazioni rese dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con la predetta determinazione n. 13 del 2 aprile 2025, è stato evidenziato l'elevato profilo di rischio dell'incontro in argomento, sia per il conclamato gemellaggio della tifoseria interista con quella laziale (in assoluta contrapposizione con la curva romanista) sia per l'astio intrinseco tra le frange più oltranziste di Roma e Inter, tenuto conto delle numerose occasioni in cui gli ultras della curva interista e della curva romanista sono venuti a contatto e dei reiterati episodi di violenza di cui si sono resi protagonisti gli ultras romanisti, noti per la loro indole violenta, e che hanno coinvolto anche operatori delle Forze dell'ordine;

CONSIDERATO che il Questore, per le suesposte motivazioni, ha ritenuto che non si possa escludere che la partita di cui in premessa possa costituire occasione per gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica non fronteggiabili con le sole ordinarie misure di sicurezza, e ha chiesto di valutare l'adozione della misura di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Roma, già proposta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 9 aprile 2025, alla luce degli elementi informativi in possesso, nonché delle valutazioni condivise dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e confermate a livello territoriale dalla Questura di Milano, è stata condivisa la necessità di adottare una ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS per imporre, con riferimento all'incontro di calcio "Inter – Roma", valevole per il campionato nazionale di serie A, in programma il 27 aprile 2025 allo Stadio G. Meazza di Milano, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli – non arginabili, per la gravità dei fatti rappresentati, con le ordinarie misure di sicurezza - per l'ordine e la sicurezza pubblica ed in ragione della comprovata rivalità delle tifoserie interista e romanista;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto precede, è emerso il concreto ed altamente probabile rischio che i già occorsi disordini tra tifoserie possano riprodursi anche per la partita "Inter - Roma" del 27 aprile 2025, potendo il suddetto incontro costituire, per i tifosi delle due squadre, occasione per porre in essere nuovi scontri o, comunque, atti improntati all'illegalità, con conseguenti ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica;



Il Prefetto della Provincia di Milano

RITENUTA, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva per garantire il regolare svolgimento dell'incontro, prevenendo o quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo;

SENTITO il Questore di Milano;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

DECRETA

Per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, in occasione della partita di calcio **INTERNAZIONALE F.C. vs A.S. ROMA**, in programma per **domenica 27 aprile 2025**, presso lo stadio G. Meazza di Milano, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma.

Il Sig. Questore è incaricato della notifica ed esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della notifica

Milano, data del protocollo

IL PREFETTO
(Sgaraglia)

